

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2023

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2023 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>GUERRA E DIRITTO PENALE</p> <p><i>GUERRA Y DERECHO PENAL</i></p> <p><i>WAR AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>La criminologia della guerra e la politica criminale dell'Unione Europea</p> <p><i>La criminología de la guerra y la política criminal de la Unión Europea</i></p> <p><i>The Criminology of War and the Criminal Policy of the European Union</i></p> <p>Luis Arroyo Zapatero</p>	<p>1</p>
<p>INTERPRETAZIONE E DIRITTO PENALE</p> <p><i>INTERPRETACIÓN Y DERECHO PENAL</i></p> <p><i>INTERPRETATION AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>L'interpretazione giudiziale deve guardare oltre la soluzione del caso concreto.</p> <p>Alcune vicende esemplari</p> <p><i>La interpretación judicial debe mirar más allá de la solución del caso concreto.</i></p> <p><i>Algunos casos ejemplares</i></p> <p><i>Judicial Interpretation Must Look Beyond the Solution to the Specific Case.</i></p> <p><i>Some Exemplary Cases</i></p> <p>Giovanni Cocco</p>	<p>16</p>
	<p>Nuovi problemi e nuove soluzioni per la penalistica contemporanea</p> <p><i>Nuevos problemas y nuevas soluciones para el derecho penal contemporáneo</i></p> <p><i>New Problems and New Solutions for Contemporary Criminal Law</i></p> <p>Massimo Vogliotti</p>	<p>31</p>
	<p>L'analogia in bonam partem nel diritto penale. Una riflessione sulla natura "eccezionale" delle norme penali di favore</p> <p><i>La analogía in bonam partem en el derecho penal. Una reflexión sobre la naturaleza "excepcional" de las normas penales favorables</i></p> <p><i>Analogy in Bonam Partem in Criminal Law. A Reflection on the "Exceptional" Nature of Favorable Criminal Laws</i></p> <p>Roberto D'Andrea</p>	<p>54</p>

<p>DIRITTO PENALE E PRINCIPI FONDAMENTALI</p> <p><i>DERECHO PENAL Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALS</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES</i></p>	<p>“Le radici profonde non gelano”: le manifestazioni fasciste al vaglio delle Sezioni Unite. Tra storia e diritto</p> <p><i>Las raíces profundas no se congelan: las manifestaciones fascistas bajo la lupa de las Secciones Unidas. Entre historia y derecho</i></p> <p><i>Deep Roots Don't Freeze: Fascist Manifestations Under Review by the Cassation Joint Criminal Branches. Between History and Law</i></p> <p>Alessandro Tesauro</p>	<p>81</p>
	<p>A Critical Analysis of the “New” ‘Ergastolo Ostativo’ in Light of ECTHR’s Jurisprudence</p> <p><i>Un’analisi critica del “nuovo” ergastolo ostativo alla luce della giurisprudenza della Corte EDU</i></p> <p><i>Un análisis crítico de la nueva “prisión perpetua optativa” a la luz de la jurisprudencia del TEDH</i></p> <p>Francesco Saccoliti</p>	<p>115</p>
<p>NOTE A SENTENZA</p> <p><i>COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA</i></p> <p><i>NOTES ON JUDGMENTS</i></p>	<p>La corruzione in atti giudiziari del testimone nel caso ‘Ruby-ter’. Vecchie soluzioni per vecchi problemi</p> <p><i>Manipulación de testigos en el caso ‘Ruby-ter’. Soluciones antiguas para problemas antiguos</i></p> <p><i>Witness Tampering in the ‘Ruby-ter’ Case. Old Solutions for Old Problems</i></p> <p>Anna Pampanin</p>	<p>138</p>
<p>QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE</p> <p><i>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL</i></p> <p><i>ISSUES IN CRIMINAL PROCEDURAL LAW</i></p>	<p>L’art. 558 bis c.p.p. e la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari</p> <p><i>La competencia funcional en el juicio inmediato ante el tribunal unipersonal por delitos sujetos a citación directa a juicio</i></p> <p><i>Immediate Trial in Proceedings Before a Single Judge Court. The Functional Competence of the Judge for Preliminary Investigations</i></p> <p>Teresa Bene</p>	<p>154</p>

GUERRA E DIRITTO PENALE

GUERRA Y DERECHO PENAL

WAR AND CRIMINAL LAW

- 1 **La criminologia della guerra e la politica criminale dell'Unione Europea**
La criminología de la guerra y la política criminal de la Unión Europea
The Criminology of War and the Criminal Policy of the European Union
Luis Arroyo Zapatero

La criminologia della guerra e la politica criminale dell'Unione Europea*

La criminología de la guerra y la política criminal de la Unión Europea

The Criminology of War and the Criminal Policy of the European Union

LUIS ARROYO ZAPATERO

*Catedrático de Derecho penal y Presidente della Société Internationale de Défense Sociale, Universidad de Castilla-La Mancha
luis.arroyozapatero@uclm.es*

CRIMINOLOGIA, DIRITTO PENALE
INTERNAZIONALE, DIRITTO UE

CRIMINOLOGÍA, DERECHO PENAL
INTERNACIONAL, DERECHO UE

CRIMINOLOGY, INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW, EU LAW

ABSTRACTS

Seppur emersa sul finire della Seconda Guerra Mondiale, la criminologia della guerra non conosce ulteriori sviluppi fino al verificarsi delle gravi crisi in Jugoslavia e in Ruanda, le quali hanno determinato l'ampliamento del suo oggetto includendovi i crimini di massa commessi da governi dittatoriali. Le risultanze della criminologia della guerra devono essere presi in considerazione per affrontare il problema della prevenzione e della lotta contro le manifestazioni attuali della guerra attraverso il diritto penale, e dalla politica criminale dell'Unione europea in particolare, sia sul piano preventivo, contrastando il ricorso a mercenari e il discorso d'odio, sia su quello della corretta individuazione delle caratteristiche materiali delle condotte punibili e della politica UE in tema di misure restrittive.

La criminología de la guerra se inicia entorno al final de la Segunda Guerra Mundial, pero no se desarrolla hasta las graves crisis de Yugoslavia y de Ruanda, que luego amplían su campo a los crímenes de masas de los gobiernos dictatoriales. Los resultados de la criminología de la guerra deben de tenerse en cuenta para abordar el problema de la prevención y la lucha penal contra las manifestaciones actuales de la guerra, y particularmente para la política criminal de la Unión Europea, tanto para la prevención, con la persecución del mercenarismo y de los discursos del odio, como para la correcta identificación de las propiedades materiales de las conductas punibles, así como para la política de sanciones UE.

The criminology of war dates back to the end of the Second World War, but it has only been developed since the serious crises in Yugoslavia and Rwanda, which subsequently extended its scope to include the systemic crimes by dictatorial governments. Its findings should be taken into account for the prevention of and the fight against the current forms of war by means of criminal law, and for the criminal policy of the European Union particularly, both to prevent, by prosecuting mercenaries and hate speech, and to accurately identify the substantive elements of wrongful acts, as well as for the EU policy on restrictive measures.

*Traduzione di Francesco Rossi, *Universidad Carlos III de Madrid*.

SOMMARIO

0. Introduzione. – 1. L'approssimazione tardiva della criminologia alla guerra. – 2. L'obiettivo di proibire l'impiego di mercenari e di imprese private militari e di sicurezza equivalenti. – 3. Le sanzioni UE e l'armonizzazione penale europea delle condotte volte alla loro elusione. – 3.1. Confisca ed appropriazione dei beni oggetto delle misure restrittive per scopi riparativi. – 3.2. Rilevanza del dolo e della colpa grave ai fini dell'imputazione e la clausola necessaria dell'ignoranza deliberata. – 4. Conclusioni.

0.

Introduzione.

Stiamo assistendo, da più di un anno, a *guerre televisive*. Se in quella dei Balcani abbiamo potuto disporre, per la prima volta, di immagini trasmesse in diretta, oggi osserviamo persino quelle riprodotte da migliaia di *smart phones*. Si tratta, in altre parole, di *guerre-spettacolo*, ibride, caratterizzate dall'uso di nuove tecnologie – come droni e missili – e che combinano l'azione militare, la cibernetica e l'economia, in particolare attraverso la manipolazione del mercato dell'energia e delle materie prime¹.

Ciò che tutti vediamo con chiarezza sono le vittime civili – in particolare donne e bambini indifesi – e la distruzione cosciente e sistematica di infrastrutture essenziali come ospedali e migliaia di abitazioni. Eventi, questi, che suscitano in noi una vasta gamma di emozioni, tra cui un sentimento di solidarietà e un impulso a cooperare in maniera effettiva per difendere le vittime di una siffatta aggressione criminale. “Questa guerra è politica ed emotivamente insopportabile”, ha dichiarato – riferendosi al conflitto in Ucraina – Alexandra SUJARERA, artista visiva russa che avrebbe dovuto presentare la propria opera presso La Biennale di Venezia. Ma le guerre scatenano anche altre emozioni, che finiscono addirittura per incrinare la razionalità della convivenza in società: in questo senso, facendo di nuovo riferimento agli strascichi della guerra in Ucraina a mo' di esempio, molte attività culturali sono state cancellate e non pochi hanno dovuto rinunciare a causa, essenzialmente, della fobia e della colpevolizzazione generalizzata della Russia, la cui immagine risulta ormai integralmente identificata, per stereotipo, con quella del massimo responsabile del conflitto e delle relative atrocità².

Limitando lo sguardo all'Europa, questa divenne un campo di battaglia permanente a partire dal 1808, l'anno tellurico delle invasioni napoleoniche, alle quali fecero seguito la guerra “della Crimea” (con la Russia da una parte e Turchia, Francia e Inghilterra dall'altra), quella Franco-prussiana e la Prima Guerra Mondiale, che cedette rapidamente il passo alla Seconda. In fondo, gli obiettivi erano sempre gli stessi: volgendo lo sguardo verso sinistra, quello di invadere la Francia – la conca del Ruhr – per appropriarsi del carbone e dell'acciaio; volgendo verso destra, quello di impadronirsi dell'Ucraina – il granaio d'Europa – per conquistare uno spazio vitale, il *Lebensraum*. In realtà, negli ultimi 500 anni, pressoché tutti i Paesi del Vecchio Continente hanno assistito alla modifica delle proprie frontiere a causa delle guerre, dalla Russia fino al Regno Unito. Hanno fatto eccezione soltanto Spagna e Portogallo, sebbene lo stesso non possa dirsi in riferimento alle guerre civili. Tornando al presente, il conflitto in corso alle porte dell'Europa – la prima guerra *interstatale di aggressione* dal 1945 – è lo scenario in cui si consumano gravi *crimini di guerra e contro l'umanità*.

1.

L'approssimazione tardiva della criminologia alla guerra.

La questione delle guerre ha costituito oggetto di riflessione nei classici a partire dai quali si è sviluppata quella che oggi possiamo denominare *scienza politica*. Fu solo una volta conclusa la Prima Guerra mondiale che venne formulata una teoria generale a cui si diede il nome “*geopolitica*”.

Tuttavia, è nella macroarea delle scienze sociali – composta essenzialmente dalle diverse

¹ Con specifico riferimento alla guerra in Ucraina, GAUTIER (2022), pp. 15-32; GAUTIER (2021), pp. 519 ss.

² Diffusamente, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Killings of Civilians: Summary Executions and Attacks on Individual Civilians in Kyiv, Chernihiv, and Sumy Regions in the Context of the Russian Federation's Armed Attack Against Ukraine*, 2022. in *ukraine.un.org*. Sul personaggio citato e sul suo discorso, nel quale si compiace velatamente dell'invasione dell'Iraq, si veda LANCEREAU (2023). Si rinvia altresì a BEAUMONT (2023).

aree disciplinari del diritto, delle relazioni internazionali, dell'economia e della criminologia – che devono essere affrontati i problemi relativi alla guerra e ai crimini atroci che vengono commessi in simili contesti. Non devono essere lasciati margini di impunità: al contrario, occorre *prevenire e punire*. Ma per farlo, è necessario conoscere e comprendere come nascono e si sviluppano le dinamiche dell'uso illegittimo della forza, spesso caratterizzate dalla presenza di ambizione e di conflitti di interessi. Si rende necessaria, in altre parole, una *criminologia della guerra* e delle relative atrocità.

La criminologia, disciplina la cui nascita risale approssimativamente alla seconda metà del diciannovesimo secolo, si è occupata in modo sistematico della guerra a partire soltanto dagli anni '90 del secolo scorso, in seguito alla guerra nei Balcani. I precursori di una criminologia della guerra e dei relativi crimini, i quali analizzarono le atrocità perpetrate durante la Seconda Guerra Mondiale, sono sostanzialmente tre: Hermann MANNHEIM, Sheldon GLUECK e Mariano RUÍZ FUNES.

Hermann MANNHEIM – Professore tedesco, vittima della persecuzione antisemita nel suo Paese come Max GRÜNHUT, accolto nel Regno Unito dal 1934 ed illustre esperto di criminologia affiliato alla *London School of Economics* – approfondì sin dallo scoppio della guerra le conseguenze di questa sulla criminalità interna e pubblicò la sua opera *War and Crime* nel 1941, mettendo in rilievo un significativo incremento dei reati economici rispetto a quelli violenti. Analizzò altresì le guerre illegittime, come quella di aggressione, nonché gli effetti sulla criminalità delle migrazioni forzate, quantificando in circa un milione e mezzo di persone gli emigrati dal Vecchio Continente alle isole britanniche già nel novembre del 1939. Prestò altresì particolare attenzione alla delinquenza giovanile in un contesto siffatto, qualificò l'aggressione tedesca come crimine internazionale partendo dal Trattato di Briand-Kellog del 1928 e identificò, sempre tra quelle da considerarsi crimini internazionali, condotte perpetrate nella conduzione della guerra. Nelle sue conclusioni si anticipa l'idea di sanzionare penalmente i crimini internazionali stabilendo la giurisdizione di una Corte formata da rappresentanti dei Paesi “civilizzati”³.

Sheldon GLUECK, nato nel 1896 nella Varsavia appartenente all'Impero Russo, emigrò negli Stati Uniti nel 1920 per poi formarsi ed insegnare ad Harvard. Si dedicò in un primo momento, con sua moglie Eleonor, all'analisi della delinquenza giovanile; nonché, alla vigilia della guerra, dei crimini internazionali, finendo per pubblicare nel 1944 l'opera *War Criminals: Their Prosecution and Punishment* e per partecipare attivamente alla progettazione – nonché all'implementazione – del sistema di Norimberga come consulente del Procuratore JACKSON⁴.

Infine, Mariano RUÍZ DE FÚNEZ – Professore ordinario di diritto penale e ministro della Repubblica spagnola durante la guerra, esiliato prima a Cuba e poi in Messico – presentò un libro in portoghese (*Criminologia de guerra*) che gli valse il riconoscimento, nel 1947, del prestigioso premio internazionale “Afranio Peixoto”. Il libro, pubblicato in Argentina nel 1960 con prologo di Luis JIMÉNEZ DE ASÚA, analizza – con dovizia di dati empirici e statistici – la criminalità motivata e occasionata dalla guerra, con particolare riferimento a quella femminile, quella economica, quella denominata “di rientro” – perpetrata dai reduci della guerra – e quella dei crimini internazionali.

Come rilevò Ruth JAMIESON nel 1998, anno in cui fu pubblicato il suo contributo *Towards a Criminology of War in Europe*⁵, l'opera dei tre autori citati in precedenza non ricevette grande seguito: nonostante le problematiche criminologiche e politiche connesse al genocidio quale “costante” dei crimini di massa risultassero già allora meritevoli di approfondimento, l'interesse scientifico della criminologia europea contemporanea per i conflitti etnici e per le relazioni complesse tra guerra e criminalità risultava (e risulta tuttora) insufficiente. Sarà solo nel 2014 che si riunirà per la prima volta, nell'ambito della Società Europea di Criminologia, il “Gruppo europeo de criminología sobre crímenes atroces y justicia transicional”, su iniziativa della illustre specialista Alette SMEULERS⁶. Alexia PIERRE ravvisa le ragioni di un tale disinteresse nel fatto che «la maggior parte dei crimini di massa contemporanei avviene durante gli scontri armati, alla loro periferia o in periodi di crisi e destabilizzazione prolungata. Gli attacchi ai civili appaiono, agli occhi degli osservatori esterni, come fatti di guerra, danni collaterali o atti inevitabili derivanti da un contesto incontrollabile»; inoltre, tali crimini sono spesso espres-

³ MANNHEIM (1941), pp. 147 ss. e 137. Cfr. altresì HOOD (2004); LAUTERPACHT (2010); SANDS (2017).

⁴ GLUECK (1944).

⁵ JAMIESON (1998).

⁶ Per approfondimenti, si rinvia a JAMIESON (2014); KNUST (2013); SMEULERS e GRÜNFELD (2011); SMEULERS e HAVEMAN (2008).

sione di un programma finalizzato all'appropriazione di territori per epurarli dei componenti indesiderati⁷. Il genocidio diviene oggetto di maggiore interesse da parte della criminologia in relazione al contesto dei crimini realizzati nell'ex Jugoslavia e in Ruanda. Si dovrà comunque attendere il 2009 per veder assegnato il *Stockholm Prize in Criminology* a Raúl ZAFFARONI per i suoi contributi sui *crímenes de Estado masivos* realizzati in America Latina negli anni '70 e '80 del secolo scorso⁸.

Possono ravvisarsi le ragioni di questo ritardo ingiustificato nei problemi epistemologici che hanno dissuaso dall'analizzare gli atroci crimini commessi da tipologie di autore comunemente ritenute ordinarie e razionali: in altre parole, nelle difficoltà operative che emergono quando ci si accinge a osservare la realtà vieppiù complessa, a individuare le vittime e a raccogliere prove affidabili. Epperò, l'approccio criminologico nell'identificazione materiale delle condotte e dei processi che conducono alla realizzazione delle atrocità in questione – nonché delle caratteristiche delle relazioni di potere e di comando tra gli attori coinvolti – è imprescindibile non solo per elaborare una politica criminale adeguata, ma altresì per amministrare la giustizia internazionale. Un esempio dell'importanza cruciale della criminologia in questo ambito ci viene fornito dalla sorprendente assoluzione da parte della Corte Penale Internazionale nel caso *Bemba II*, la quale è frutto dell'inadeguata considerazione delle caratteristiche materiali delle condotte giudicate.

Al riguardo, sono certo che, con riferimento al contesto attuale della guerra in Ucraina, una eminente esperta come Mireille DELMAS-MARTY non si sarebbe limitata a denunciare la realtà (contraddistinta, per l'appunto, da una illegittima guerra di aggressione e dalla commissione di crimini contro l'umanità); piuttosto, avrebbe analizzato a fondo gli accadimenti e i processi che hanno portato alla guerra e che dovranno essere presi in considerazione, in quanto tali, con l'obiettivo di stabilire le condizioni per la pace. Credo, in altre parole, che avrebbe riproposto il rigore metodologico caratteristico della sua fondamentale opera *Les chemins de l'harmonisation pénale*, analizzando l'aggressione russa e il relativo conflitto non come fatti isolati, bensì quali tappe di un processo che coinvolge attori russi e ucraini. In questo senso, non avrebbe certo trascurato il ruolo di altri co-protagonisti come gli Stati Uniti e la NATO, né i fatti pregressi che hanno alimentato tale processo. L'utilità di un approccio siffatto risiede soprattutto nella sua strumentalità rispetto all'obiettivo fondamentale di gettare le basi per una pace futura in Ucraina e in Europa⁹.

Da questo punto di vista, le sanzioni o misure restrittive imposte in risposta alla guerra abbisognano non soltanto di un'analisi giuridico-formale, ma altresì di una disamina della loro efficacia rispetto all'obiettivo generale di attenuare la violenza impiegata dall'aggressore o financo a quello di porre fine alle ostilità. Si rende dunque necessario uno studio dell'incidenza reale di tali sanzioni alla luce delle diverse tipologie di destinatari – Stati, imprese, collettivi e individui – e dei vari fattori criminologici sottostanti, volto a supportare l'elaborazione di criteri materiali sul tema della responsabilità personale e delle imprese su scala europea. A tal fine, non basta identificare gli agenti formali dello Stato aggressore: occorre altresì individuare quali gruppi e/o persone esercitino un pieno dominio del fatto oggetto di rimprovero nell'ambito delle organizzazioni complesse e, in particolare, delle imprese, contribuendo allo sviluppo di una criminologia corporativa e dei *white collar criminals*¹⁰.

Se è vero che risulta di fatto imprescindibile imporre le sanzioni in questione per dissuadere altri soggetti dal favorire materialmente la conduzione di una guerra, è altresì vero che maggiore attenzione debba essere dedicata al fenomeno della creazione sistematica, attraverso i vari mezzi di comunicazione, di contesti di opinione – alimentati dall'istigazione alla guerra e al genocidio nonché, più in generale, dall'*hate speech* – che hanno a loro volta contribuito alla guerra stessa. Dalla letteratura criminologica emerge con certa frequenza che i genocidi e le grandi atrocità non sono frutti ciechi dell'azione umana, bensì che solitamente, come abbiamo segnalato poc'anzi, fanno parte di un più ampio progetto politico¹¹. Orbene, questo progetto tende a sua volta ad essere orchestrato anche mediante la creazione sistematica di opinioni denigratorie volte a disumanizzare il nemico e che vengono riprodotte, altrettanto sistematicamente, fino a sedurre un numero incalcolabile ma senza dubbio significativo di destinatari.

⁷ PIERRE (2015).

⁸ ZAFFARONI (2007); ZAFFARONI (2009).

⁹ DELMAS-MARTY *et al.* (2008).

¹⁰ HOLA *et al.* (2023); MCGARRY e WALKLATE (2016); BRANTS (2007), pp. 309 ss.

¹¹ PIERRE (2015), p. 629.

Inoltre, come noto, nell'ambito delle guerre si ricorre all'operato di milizie e forze non assoggettate alla disciplina giuridico-militare. In questo modo, dalla vicenda della "Radio Télévision Libre des Mille Collines" in Ruanda fino al contesto del conflitto russo-ucraino, nei vari conflitti armati riaffiora l'incidenza dei monopoli dei mezzi di comunicazione e dell'impiego di milizie private con le caratteristiche del gruppo Wagner, tra cui il reclutamento massiccio di criminali.

Nella parte successiva del presente lavoro farò riferimento ai problemi fondamentali che emergono, in un'ottica criminologica, nell'ambito della prevenzione di atrocità: problemi, questi, sulla cui analisi dovrà basarsi tanto la conduzione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, quanto lo sviluppo del processo di armonizzazione europea delle fattispecie incriminatrici e delle sanzioni penali (accompagnato, auspicabilmente, dall'ampliamento delle competenze della Procura europea). Circoscriverò le mie considerazioni all'ambito delle politiche dirette contro gli interventi di gruppi e imprese di mercenari in conflitti militari, nonché a quello delle sanzioni e della loro implementazione a livello europeo: ambiti, questi, che risultano rivestire un'importanza cruciale, specialmente in guerre nelle quali si sfruttano risorse energetiche ed alimentari come armi. Costituirà invece oggetto di un diverso lavoro l'analisi, che reputo altrettanto rilevante per scopi preventivi, della diffusione sistematica di informazioni false e del discorso di odio quali strumenti a supporto della conduzione di politiche militari connotate dalla commissione di crimini internazionali. Al riguardo, in questa sede mi limito a sottolineare che la politica più ragionevole di fronte alle atrocità delle guerre e ai genocidi è quella della *prevenzione*, che per ragioni di sussidiarietà e proporzionalità o progressività ben potrà lasciare il campo aperto a misure di tipo repressivo qualora dovesse rivelarsi insufficiente¹².

2. L'obiettivo di proibire l'impiego di mercenari e di imprese private militari e di sicurezza equivalenti.

A partire dal 1949, con l'adozione della Convenzione relativa alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, l'impiego di "mercenari" ed il coinvolgimento di "imprese militari e di sicurezza privata" viene visto come un fattore di rischio. Esiste un solo trattato delle Nazioni Unite, sul quale torneremo nel prosieguo del paragrafo, applicabile soltanto a zone non interessate da un conflitto armato e che proibisce il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari attraverso obblighi di incriminazione che gli Stati aderenti devono incorporare nel diritto interno, prevedendo pene efficaci, proporzionate e dissuasive. Come noto, anche l'Unione Africana è provvista, dal 1977, di uno strumento regionale per l'eliminazione dell'attività mercenaria in Africa, nonché delle previsioni applicabili in materia contenute nella Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Risulta evidente che l'intervento di unità militari diverse da quelle appartenenti agli eserciti ordinari, ai quali gli Stati talora ricorrono, aumenta ulteriormente il rischio di atrocità durante i conflitti. Nella guerra in Ucraina, la Russia impiega essenzialmente due eserciti: da una parte, il denominato gruppo Wagner; dall'altra, le unità cecene di Kadyrov. Non è facile discernere quale di questi due aggruppamenti sia il più atroce. Il primo, come noto, è composto in parte da criminali ai quali viene offerta la libertà in cambio della partecipazione militare al conflitto; il secondo, invece, da soldati di fortuna o veri e propri mercenari, i quali vengono appunto arruolati dalla Russia per agire in Ucraina e nel continente africano. Basti pensare, emblematicamente, che lo *slogan* del gruppo Kadyrov inneggia alla "guerra santa" contro l'Ucraina.

Anche nella guerra in Iraq intervennero migliaia di mercenari, specialmente dell'impresa allora denominata *Blackwater*. I crimini commessi contro la popolazione civile in quel contesto sono noti, quanto lo sono la condanna da parte dei tribunali statunitensi e la concessione dell'indulto per i dirigenti di *Blackwater* da parte di Donald Trump negli ultimi giorni della sua presidenza¹³.

Un elementare buon senso, in un'ottica di prevenzione delle atrocità, suggerirebbe di proi-

¹² BREHM (2017), pp. 61 ss.

¹³ United Nations (2020), "US pardons for Blackwater guards an 'affront to justice' – UN experts", in www.obcbr.org; APARAC (2020); DELAFORCE (2016), pp. 211 ss.

bire l'impiego di mercenari da parte di tutti gli Stati e di considerare simili fatti, nell'ambito del diritto penale internazionale, come costitutivi di una fattispecie di organizzazione criminale, in quanto tali meritevoli di pene adeguate in termini di efficacia, proporzionalità e deterrenza. Il 4 dicembre 1989, dopo nove anni di dibattito, l'Assemblea Generale ONU approvò la succitata Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari. Ciononostante, specialmente a partire dalla guerra in Iraq, le "imprese militari e di sicurezza privata" hanno acquisito un'importanza via via crescente nell'ambito dei conflitti armati: importanza, questa, che ha generato problematiche di notevole gravità, analizzate in un ampio studio (*The Montreux Document: On pertinent international legal obligations and good practices for States related to operations of private military and security companies during armed conflict*) elaborato dall'organizzazione *Red Cross International*.

In questa sede, basti evidenziare che tale studio esorta gli Stati ad accertare la responsabilità penale delle imprese in questione per la commissione di crimini internazionali. Tuttavia, come ha rilevato il Gruppo di lavoro del Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite nel 2022, è necessario adottare non solo raccomandazioni programmatiche e raccolte di buone prassi, ma altresì *norme giuridiche vincolanti sul piano del diritto internazionale*.

Il 13 dicembre 2021, l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti dei soggetti apicali del Gruppo Wagner in ragione delle azioni realizzate da tale gruppo non solo in Ucraina, ma altresì in Siria e in vari Paesi del continente africano. Nel 2017, fu avviato un dibattito in seno al Consiglio per i diritti umani ONU riguardo all'adozione di una risoluzione che condannasse l'utilizzo di mercenari. In quella sede, tuttavia, i rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Unione europea si opposero alla proposta in questione, votando a sfavore¹⁴. Sempre nel 2017, la Commissione per gli affari esteri del Parlamento Europeo elaborò una proposta di risoluzione volta a limitare gli accordi stipulabili dalla Commissione Europea alle imprese militari private di sicurezza che avessero stabilito la loro sede principale in uno Stato membro dell'Unione, nonché a stabilire un meccanismo di supervisione dell'operato di tali imprese¹⁵.

Alla luce di quanto esposto finora, pare evidente che l'Unione europea debba adottare uno strumento legislativo volto ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri sul tema in questione, sui crimini commessi nell'ambito delle imprese militari private di sicurezza. Al riguardo, tuttavia, il cammino da percorrere è ancora lungo. L'Unione sembrava aver iniziato con il piede giusto quando approvò la "legge Magnitsky europea"¹⁶, la quale disciplina il potere del Consiglio UE di applicare sanzioni in caso di genocidio, di crimini contro l'umanità e di altre violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani: dalle ipotesi di tortura, schiavitù, esecuzioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie ed *extraordinary renditions* a quelle di tratta di esseri umani, violenza sessuale o violazioni di libertà fondamentali (di riunione, associazione, espressione e così via). Tuttavia, le sanzioni o misure restrittive aspirano (o dovrebbero aspirare), oltre che a dissuadere adeguatamente i destinatari dall'iniziare o proseguire un conflitto, a co-finanziare la riparazione degli effetti della guerra in Ucraina attraverso l'appropriazione definitiva delle risorse congelate. Per raggiungere questo obiettivo, risulta necessario introdurre apposite previsioni nella legislazione eurolunitaria e in quelle nazionali. Se è vero che, in alcuni casi, l'oggetto delle sanzioni in questione – i beni e i fondi congelati – potrebbero essere riconducibili, direttamente o indirettamente, alla commissione di crimini internazionali ed essere dunque confiscati, è altresì vero che le legislazioni dei Paesi membri in materia di confisca non sono ancora sufficientemente armonizzate. Di conseguenza, sul piano della cooperazione giudiziaria europea, la gestione e la destinazione dei beni confiscati non risulterebbero affatto facilitate.

3. Le sanzioni UE e l'armonizzazione penale europea delle condotte volte alla loro elusione.

Le sanzioni per la prevenzione o come conseguenza di una guerra sono il retaggio di una

¹⁴ A/HRC/36/L.2, 22 settembre 2017.

¹⁵ KRAHMANN e FRIESENDORF (2011).

¹⁶ Regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio del 7 dicembre 2020 "relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani"; Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio del 7 dicembre 2020 "relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani".

lunga tradizione storica, specialmente nell'ambito delle politiche commerciali. Già durante le guerre napoleoniche possono rinvenirsi esempi dell'imposizione di sanzioni commerciali, sotto forma di embarghi alle esportazioni. Tuttavia, le sanzioni "intelligenti" di ordine finanziario – in particolare, quelle di congelamento di beni e fondi – sono misure moderne, la cui introduzione è stata determinata dall'intensità delle relazioni instaurate tra Paesi e le relative economie sullo sfondo della globalizzazione.

Le prime riflessioni riguardo a tali sanzioni come armi di pace e di guerra di cui sono a conoscenza sono quelle di Hermann MANNHEIM nella sua opera *War and Crime*, già citata in precedenza. Da quel momento, gli studi sull'efficacia preventiva delle sanzioni nel contesto delle guerre di aggressione e delle relative atrocità sono proliferati incessantemente¹⁷.

Il principale punto debole delle attuali sanzioni è quello della loro *inosservanza*: proprio come accadde, emblematicamente, con le sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni, che rimasero sostanzialmente inattuata. Talora, inoltre, le sanzioni finiscono addirittura per produrre effetti collaterali controproducenti: in questo senso, basti ricordare il costo per l'Europa (e per il mondo intero) prodotto dall'embargo delle armi imposto alla Repubblica spagnola. Un'analisi esaustiva è stata offerta, recentemente, da Nicholas MULDER in un libro che analizza la politica delle sanzioni dal 1945 fino a tempi recenti¹⁸.

3.1. *Confisca ed appropriazione dei beni oggetto delle misure restrittive per scopi riparativi.*

Se si osservano gli sforzi profusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri affinché le sanzioni UE vengano eseguite efficacemente, si rilevano problemi nei termini di un *deficit* di capacità di identificare le risorse da congelare, nonché di una tendenza ad effettuare manovre elusive da parte degli individui o delle imprese che ne sono destinatari. Si rivela dunque necessario perfezionare la normativa europea nella materia in questione: risulta infatti evidente che l'inosservanza delle sanzioni – vuoi per la loro mancata o inadeguata implementazione da parte di alcune autorità nazionali, vuoi per le suddette manovre elusive realizzate da persone fisiche o giuridiche – dovrebbe costituire oggetto della medesima attenzione dal punto di vista sanzionatorio in tutti i Paesi, senza che i destinatari delle misure possano "scegliere il principe" all'interno dell'UE (per esprimerci con parole di Cesare PEDRAZZI).

L'idea di ampliare gli eurodelitti per includervi l'elusione delle misure restrittive – non solo di quelle più strettamente vincolate alla sicurezza esterna dell'Unione – sorge nel 2022, durante la Presidenza europea francese. Terminata la procedura di inclusione del nuovo euro-delitto, avviata dal Consiglio il 28 novembre 2022¹⁹, la proposta urgente di introdurre norme minime UE di armonizzazione penale relative alle varie forme di inosservanza delle sanzioni è oggetto di discussione a una velocità inusuale per la prassi legislativa eurounitaria, in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. È altresì dibattuta l'opportunità di attribuire alla Procura europea la competenza di svolgere indagini preliminari e di esercitare l'azione penale rispetto a siffatte condotte inosservanti.

Inoltre, nella riunione svoltasi il 9 febbraio 2023, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà di supportare le indagini della Procura presso la Corte penale internazionale, di Eurojust e della squadra investigativa comune appositamente istituita in relazione al conflitto in Ucraina²⁰, sottolineando altresì l'importanza della cooperazione tra gli organismi competenti a livello nazionale in ambito doganale, tributario, di *intelligence*, di indagine e statistico nonché la necessità di armonizzare la risposta penale all'elusione delle sanzioni UE attraverso l'adozione di una nuova direttiva, la cui proposta è stata avallata dal Parlamento europeo e successivamente pubblicata nel dicembre 2022²¹. Tale proposta trova base giuridica nell'articolo

¹⁷ MCFADYEAN (1938); la fonte contiene i lavori di un gruppo istituito precedentemente all'invasione italiana dell'Abissinia.

¹⁸ MULDER (2022), con recensioni particolarmente interessanti – e una replica dell'autore – raccolte nella sezione "*Book Forum*" di *Toqueville* 21 (marzo 2022, in *toqueville21.com*).

¹⁹ Per un resoconto e una valutazione degli sviluppi in materia penale a livello UE, REBUT (2022).

²⁰ Riguardo alla complessità dell'esercizio della giurisdizione penale rispetto all'aggressione russa e alle relative atrocità, SCHABAS (2022); REBUT (2022); LAVAL (2022); CHAUMETTE (2022); nonché, per ulteriori approfondimenti, i contributi pubblicati in *Journal of International Criminal Justice*, 20, 4, settembre 2022, con introduzione di GENEUS e JESSBERGER.

²¹ Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione", 2 dicembre 2022, COM(2022) 684.

83.1 TFUE, il quale stabilisce, come noto, un numero chiuso di eurodelitti. Lo stesso articolo prevede che il Parlamento europeo ed il Consiglio possano ampliare la lista degli eurodelitti tenendo conto dell'evoluzione della criminalità, della particolare gravità di alcuni reati e della loro dimensione transnazionale²².

Orbene, deve essere preso in seria considerazione il fatto che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nonché il supporto dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri nei confronti della prima, hanno determinato costi finanziari elevatissimi, la cui compensazione è una questione cruciale per l'Unione stessa. Gli interessi finanziari UE saranno poi messi nuovamente a dura prova nel momento in cui si dovrà inevitabilmente procedere alla ricostruzione dell'Ucraina, come ha osservato puntualmente Andrés DORNBIERER nel suo studio *"From sanctions to confiscation while upholding the rule of law"*²³. Il 30 novembre 2022, la Presidente della Commissione europea von der Leyen dichiarava:

"la Russia dovrà anche pagare finanziariamente per la devastazione che ha causato. I danni subiti dall'Ucraina sono stimati in 600 miliardi di euro. La Russia e i suoi oligarchi dovranno risarcire l'Ucraina per i danni e coprire i costi di ricostruzione del Paese. E noi abbiamo i mezzi per far pagare la Russia. Abbiamo bloccato 300 miliardi di euro di riserve della Banca centrale russa e abbiamo congelato 19 miliardi di euro di denaro degli oligarchi russi. A breve termine, potremmo creare, con i nostri partner, una struttura per gestire questi fondi e investirli. I proventi verrebbero poi utilizzati a favore dell'Ucraina. E una volta revocate le sanzioni, questi fondi dovrebbero essere utilizzati in modo che la Russia risarcisca completamente i danni causati all'Ucraina. Lavoreremo a un accordo internazionale con i nostri partner per renderlo possibile. E insieme, possiamo trovare le modalità giuridiche per raggiungere l'obiettivo"²⁴.

Tuttavia, dovesse concludersi la guerra in Ucraina in una maniera diversa da quella della (inverosimile) resa incondizionata della Russia, si dovrebbero restituire a questa tutti i beni materiali e immateriali precedentemente sequestrati. Pertanto, l'UE dovrebbe trovare un modo per risanare i costi dell'appoggio prestato all'Ucraina: tanto quelli derivati dalla fornitura di armi per poter condurre una guerra difensiva, quanto quelli relativi all'assistenza prestata a milioni di profughi e quelli volti a finanziare il piano di ricostruzione e resilienza dell'Ucraina stessa.

Per quanto riguarda la summenzionata proposta di direttiva, si prevede solamente l'introduzione di reati attinenti alle condotte di elusione delle sanzioni. Per il momento, l'UE ha aggirato la questione relativa alla possibilità di convertire siffatte misure provvisorie in definitive: e cioè, nella confisca dei beni materiali e immateriali oggetto di misure restrittive, una volta cessate le ostilità e l'occupazione dell'Ucraina da parte della Russia. Previsioni di questo tipo risultano altresì assenti nel regolamento 2020/1998 "relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani" e nella correlata decisione PESC 2020/1999²⁵. Non affronta il problema in questione nemmeno la proposta di direttiva del 25 maggio 2022 "riguardante il recupero e la confisca dei beni", la quale si limita ad estendere l'applicabilità della confisca alle fattispecie di elusione delle misure restrittive.

Desti preoccupazione, più in generale, il possibile esito di procedure di congelamento e confisca vieppiù complesse, rispetto alle quali le Alte Corti europee potrebbero riscontrare violazioni del diritto a un giusto processo o del diritto di proprietà. E ha ragione da vendere chi condivide simili preoccupazioni, come dimostra, a titolo meramente esemplificativo, la decisione della Corte di giustizia dell'8 marzo 2023 con la quale sono state annullate le misure restrittive imposte alla facoltosa madre del fondatore del gruppo Wagner, apparentemente perché – in via di estrema approssimazione – non è stata concesso dal registro commerciale moscovita l'accesso ai documenti che possano corroborare l'origine e l'evoluzione del patrimonio e delle imprese che appartenevano, prima del 2019, al criminale di guerra e capo dei mercenari russi impiegati in Ucraina²⁶. Una argomentazione, questa, per vero sostanzialmente estranea al consueto approccio della Corte di giustizia, volto a interpretare i fatti addotti in giudizio e il diritto UE alla luce del *contesto* in cui essi si inscrivono (il quale non è altro che

²² TIEDEMANN e NIETO (2005); MUÑOZ DE MORALES e ARROYO ZAPATERO (2010); ARROYO ZAPATERO e MUÑOZ MORALES (2012).

²³ DORNBIERER (2023).

²⁴ European Commission, Bruxelles, 30 novembre 2022; DE MIGUEL (2022); U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY (2022).

²⁵ Fortemente critico nei confronti della Commissione NIELSEN (2022). Si veda altresì KILCHLING (2022); nonché, da una prospettiva criminologica, Eurojust – Genocide Network, *Prosecution of sanctions (restrictive measures) violations in national jurisdictions: a comparative analysis*, L'Aia, dicembre 2021; Eurojust, *Key factors for successful investigations and prosecutions of core international crimes*, Bruxelles 2022.

²⁶ PINGEN (2023); TUE, sent. 8 marzo 2023, causa T-212/22.

quello di uno stato di *guerra aperta*).

In ogni caso, ciò che preoccupa maggiormente coloro che si occupano di questa tematica con accenti marcatamente critici è che la confisca dei 350000 milioni di dollari congelati alla Banca Russa potrebbe violare il regime di immunità stabilito dalla apposita Convenzione delle Nazioni Unite del 2005 a beneficio degli Stati e dei beni di loro titolarità. Orbene, a nostro avviso, detta immunità non può essere invocata quando l'evento che ha dato origine alla confisca è costituito da una guerra di aggressione e dalla distruzione massiccia delle proprietà dello Stato attaccato. Inoltre, deve ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione del regime di immunità la reazione di uno Stato che agisce per proteggere la vittima di un crimine attribuibile agli attori di un altro Stato. Ci pare che molti degli internazionalisti che criticano la proposta di confiscare i beni sequestrati a uno Stato sovrano trascurino alcuni principi fondamentali del diritto sia nazionale sia internazionale, soprattutto quelli relativi alla legittima difesa (propria e di terzi). Tra le prerogative di chi agisce nei limiti della legittima difesa rientra senza dubbio quella di proteggere la vittima di un'aggressione illegittima, fornendole armamenti, congelando i beni dello Stato responsabile dell'aggressione e degli individui o dei gruppi complici delle violazioni del diritto internazionale, nonché eventualmente confiscando tali beni allo scopo di garantire il risarcimento dei danni cagionati alla vittima dell'aggressione.

Pertanto, l'UE non deve limitarsi ad armonizzare le condotte di elusione delle sanzioni in questione: tra quelle suscettibili di fungere da presupposto della confisca, essa deve incorporare anche le violazioni gravi dei diritti umani. Violazioni, queste, integrate non soltanto dalla commissione di crimini di genocidio o contro l'umanità, ma altresì dalla conduzione di un conflitto armato di aggressione e dalla realizzazione di crimini di guerra. Sarebbe dunque necessario inserire nel regolamento (UE) 2020/1998 "relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani" una clausola in forza della quale "quando le azioni costituenti un abuso o una violazione di diritti umani alla base dell'adozione di misure restrittive si protraggano nel tempo, i fondi e le risorse economiche saranno confiscati e destinati al risarcimento dei danni prodotti o alla compensazione dei costi generati da tali azioni, in relazione ad una guerra illegalmente dichiarata contro un altro Paese. Il Consiglio UE è titolare di tutte le competenze di amministrazione e di destinazione"²⁷.

3.2.

Rilevanza del dolo e della colpa grave ai fini dell'imputazione e la clausola necessaria dell'ignoranza deliberata.

Dal punto di vista criminologico, ulteriori questioni problematiche da affrontare lungo il cammino verso l'armonizzazione penale dei comportamenti elusivi delle misure restrittive emergono sul piano dell'elemento soggettivo. L'art. 3.1 della proposta di direttiva "relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione" intende obbligare gli Stati membri ad adottare "le misure necessarie per garantire che la violazione di una misura restrittiva dell'Unione costituisca reato se commessa intenzionalmente". Ai sensi dell'art. 5, tali misure dovranno consentire l'applicazione di "sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive". Inoltre, l'art. 3.3 dispone che "[i] comportamenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g), costituiscono reato anche se commessi per grave negligenza", senza fornire ulteriori precisazioni sul duplice piano definitorio e sanzionatorio.

Ciò suscita una considerazione di segno critico: le pene previste per i reati colposi sono tendenzialmente esigue, meno carcerocentriche ed incentrate sostanzialmente sulla pena pecuniaria, la quale in non poche occasioni può risultare inferiore alla sanzione amministrativa eventualmente prevista per infrazioni simili o analoghe. Inoltre, nella casistica di riferimento – nella quale il disvalore di azione si esaurisce sostanzialmente nell'inosservanza di una norma – appare vieppiù complesso provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condotta sia stata realizzata con la piena rappresentazione dei presupposti, della situazione tipica e della proibizione della condotta stessa. Nella maggior parte dei casi, chi agisce in violazione di norme amministrative o commerciali come quelle che dispongono il congelamento dei beni si mantiene in uno stato di ignoranza deliberata rispetto alla concorrenza, nel caso concreto, degli elementi fattuali e normativi che assumono rilevanza sul piano giuridico. Si tratta, in

²⁷ Cfr. MOISEINENKO (2023).

buona sostanza, di un comportamento ponderato mediante il quale il soggetto attivo rifiuta di constatare il contenuto di una determinata misura restrittiva di cui è il destinatario e realizza comunque atti di disposizione dei beni immobilizzati²⁸.

Il diritto nazionale e quello europeo non possono trascurare questa tendenza. Condotte siffatte, che mirano a eludere la responsabilità penale, sono particolarmente frequenti nell'ambito dei reati economici, del mercato dei beni culturali e, più in generale, delle attività professionali regolamentate esercitate da organizzazioni complesse. A titolo esemplificativo, gli studi criminologici evidenziano che i mercanti d'arte in non poche occasioni ignorano la natura di beni culturali protetti degli oggetti commercializzati come conseguenza della decisione di non comprovare le loro caratteristiche materiali, a discapito della presenza di segnali di allarme, lasciando tali beni sostanzialmente sprovvisti di adeguate forme di protezione²⁹.

Risulta dunque opportuno introdurre nelle norme minime di armonizzazione penale nel settore dell'elusione delle misure restrittive una clausola volta ad evitare la riconduzione automatica degli abusi commessi approfittando di una condizione di ignoranza deliberata nell'ambito della responsabilità per colpa. A tal fine, basterebbe aggiungere un paragrafo 4-*bis* nell'art. 5, prevedendo che “[l]e stesse sanzioni di cui ai due paragrafi precedenti si applicheranno quando le condotte vengano commesse ignorando deliberatamente il fatto che i beni o fondi sono sottoposti a misure restrittive o l'ambito di applicazione e il contenuto di tali misure”.

La ragion d'essere di questa clausola può risultare familiare ad alcune tradizioni penali-stiche del Vecchio Continente, soprattutto di quella anglosassone. Per vero, l'ignoranza deliberata solleva questioni estremamente complesse sul piano teorico, soprattutto per quanto riguarda le note difficoltà che emergono nel tentativo di individuare criteri distintivi netti tra il dolo eventuale e la colpa cosciente, nonché di qualificare adeguatamente – sul duplice piano interpretativo e dogmatico – le condotte manifestamente temerarie, elaborando criteri di imputazione capaci di riflettere il diverso disvalore sotteso a ciascuna di queste categorie. Al riguardo, pare opportuno precisare che la clausola proposta in questa sede non sarebbe finalizzata a equiparare automaticamente l'ignoranza deliberata al dolo eventuale: una simile presunzione risulterebbe infatti costituzionalmente illegittima sia dal punto di vista sostanziale sia da quello processuale. Lo scopo della clausola sarebbe piuttosto, in via di estrema approssimazione, quello di riconoscere nel diritto positivo la *possibilità* di equiparare l'ignoranza deliberata e il dolo eventuale sul piano sanzionatorio; sempre che non si voglia adottare, beninteso, un concetto più flessibile di dolo eventuale, in quanto tale capace di dare cittadinanza ad alcuni casi di ignoranza deliberata³⁰.

4.

Conclusioni.

Per quanto riguarda la nostra disciplina (il diritto penale), la prevenzione e la repressione sanzionatoria delle guerre e delle atrocità non devono essere perseguite ad ogni costo, bensì in modo riflessivo e contestualizzato: è questa la missione della *criminologia* come scienza che deve essere sviluppata e impiegata a supporto di quella giuridica. La criminologia ci insegna che, nell'ambito dei conflitti armati, l'impunità per le atrocità realizzate è il fattore criminogeno più influente. Per questo motivo, il ruolo della giustizia penale – a seconda dei casi, della Corte penale internazionale, dei tribunali internazionali *ad hoc* o delle corti nazionali – resta imprescindibile.

Dall'analisi del conflitto che ha costituito l'oggetto principale del presente lavoro (la guerra in Ucraina) sono altresì emersi il ruolo svolto dai mercenari e la necessità di armonizzare il diritto penale su scala internazionale, nella direzione di un'ulteriore restrizione al loro impiego. Per il resto, occorre sottolineare che non paiono esservi alternative verosimilmente percorribili a quelle della fornitura di armi e di una politica sanzionatoria nei confronti dei Paesi aggressori e delle *élites* – individui, gruppi e imprese – che favoriscono la commissione di crimini internazionali o di altre gravi violazioni di diritti umani: politica, questa, strumentale all'adozione di provvedimenti di confisca e finalizzata all'attuazione di meccanismi riparativi a favore del

²⁸ Sulla consolidata esperienza tedesca in questo ambito, specialmente in relazione ai provvedimenti di embargo, si veda TIEDEMANN (2017), in particolare pp. 257 ss.

²⁹ V. MANACORDA e CHAPPELL (2011); POLK e CHAPPELL (2009); CHAPPELL e POLK (2014).

³⁰ Sul tema, cfr. per tutti, con varietà di accenti e soluzioni, ROSSI (2022); RAGUÉS I VALLÈS (2008); MARCUS (1993); SARCH (2019).

Paese-vittima (sgravando in parte l'UE, nel caso della guerra in Ucraina, degli oneri finanziari di cui la Piccola Europa si è dovuta far carico per sostenere lo Stato invaso). L'unica alternativa, in risposta a politiche belliche di segno imperialista, sarebbe quella di avviare conflitti mondiali ancor più pericolosi e da ripudiare.

L'Unione europea dovrà dunque fare fronte comune contro le violazioni del diritto internazionale, perfezionando i pacchetti di sanzioni esistenti e potenziando la confisca in una direzione – essenzialmente riparativa – che risulti in linea con l'obbligo di tutelare i diritti umani. Perché possano raggiungersi simili obiettivi, sul piano giuridico occorre principalmente includere la guerra di aggressione e i crimini di guerra tra i reati che giustificano l'adozione di misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2020/1998, nonché disciplinare al suo interno il potere di confiscare definitivamente i beni oggetto di tali misure. Lo stesso dovrà farsi, *mutatis mutandis*, con la futura direttiva UE di armonizzazione penale in tema di sequestro e confisca. Infine, per quanto riguarda la proposta volta ad adottare una direttiva di armonizzazione penale sull'elusione delle misure restrittive UE, si è sottolineata l'importanza di includere previsioni volte a disciplinare le condotte realizzate in uno stato di ignoranza deliberata, distinguendo i casi che meritano (la stessa qualificazione o) la stessa pena di quella prevista per le fattispecie dolose da quelli che invece devono essere ricondotti nell'alveo della responsabilità colposa propriamente detta (per la quale sono però comunemente previste, è bene ricordare, pene particolarmente lievi).

Come si è visto, la “criminologia della guerra” e gli studi sui *corporate crimes* forniscono validi argomenti a sostegno dell'esigenza di criminalizzare le condotte elusive delle misure restrittive in maniera uniforme su scala europea, prevedendo pene detentive che rispecchino adeguatamente la gravità dell'illecito. La ancora breve ma positiva esperienza maturata dalla Procura europea nell'esercitare l'azione penale nell'ambito dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione ha indotto il Ministro della giustizia francese e quello tedesco a proporre un ampliamento della competenza della Procura stessa, volto a includervi l'inosservanza delle sanzioni UE³¹. La proposta deve essere accolta con favore, considerato che, in assenza di un approccio investigativo condiviso su scala europea, l'armonizzazione penale non sarà mai davvero effettiva. Sono questi gli obiettivi e le sfide futuri per il legislatore europeo e la dottrina, nello scenario di una *postnational criminal justice era* e di un diritto penale sempre più globale³².

Bibliografia

APARAC, Jelena (2020): “Business and Armed Non-State Groups: Challenging the Landscape of Corporate (Un)accountability in Armed Conflicts”, *Business and Human Rights Journal*, 5, 2, pp. 270-275

ARROYO ZAPATERO, Luis e MUÑOZ MORALES, Marta (2012): “L'harmonisation autonome”, in GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève e LAZERGES, Christine, *Le droit pénal de l'Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne* (Parigi, Société de Législation Comparée), pp. 113-139

BEAUMONT, Peter (2023): “The invasion of Iraq was a turning point on to a path that led towards Ukraine”, *The Guardian*, www.theguardian.com

BRANTS, Chrisje (2007): “Gold-Collar Crime: The Peculiar Complexities and Ambiguities of War Crimes, Crimes Against Humanity, and Genocide”, in PONTELL, Henry N. e GEIS, Gilbert (editors), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime* (New York, Springer), pp. 309-326

BREHM, Hollie Nyseth (2017): “Re-examining risk factors of genocide”, *Journal of Genocide Research*, 19, 1, pp. 61-87

³¹ DUPOND-MORETTI e BUSCHMANN (2022).

³² NIETO (2022).

CHAPPELL, Duncan e POLK, Kenneth (2014): “The Peculiar Problem of Art Theft”, in CHAPPELL, Duncan e HUFNAGEL, Saskia (editors), *Contemporary Perspectives on the Detection, Investigation and Prosecution of Art Crime* (Londra-New York, Routledge)

CHAUMETTE, Anne-Laure (2022): “Crimes de guerre en Ukraine: que peut la justice?”, *Le Blog des Juristes*, 18 marzo, www.leclubdesjuristes.com

DE MIGUEL, Bernardo (2022): “La UE promueve la confiscación de bienes rusos para pagar la reconstrucción de Ucrania”, *El País*, 9 maggio, elpais.com

DELAFORCE, Ruth (2016): “Police Pluralisation and Private Security”, in MCGARRY, Ross e WALKLATE, Sandra (editors), *The Palgrave Handbook of Criminology and War* (Londra, Palgrave Macmillan)

DELMAS-MARTY, Mireille, PIETH, Mark e SIEBER, Ulrich (editors, 2008): *Les chemins de l'harmonisation pénale. Harmonising Criminal Law* (Parigi, Société de législation comparée)

DORNBIERER, Andrew (2023): “From sanctions to confiscation while upholding the rule of law”, *Basel Institute on Governance Working Paper*, 42, baselgovernance.org

DUPOND-MORETTI, Eric e BUSCHMANN, Marco (2022): “L'appel des ministres français et allemand de la justice: «Nous souhaitons l'extension de la compétence du parquet européen aux violations des sanctions prises par l'UE»”, *Le Monde*, 29 novembre, www.lemonde.fr

GAUTIER, Louis (2021): *Mondes en Guerre. Guerre sans frontières* (Parigi, Passés/Composés)

GAUTIER, Louis (2022): “La guerre bâtarde, Ukraine, guerre hybride, guerre ouverte et technologie”, *Revue Défense Nationale*, 6, 851, pp. 15-32

GLUECK, Sheldon (1944): *War criminals. Their prosecution and Punishment* (New York, Alfred A. Knopf)

HOLA, Barbora, NYSETH NZITATIRA, Hollie e WEERDESTEIJN, Maartje (editors, 2022) *Oxford Handbook of Atrocity Crimes* (Oxford, Oxford University Press)

HOOD, Roger (2004): “Hermann Mannheim and Max Grünhut: Criminological Pioneers in London and Oxford”, *British Journal of Criminology*, 4, pp. 469-495

JAMIESON, Ruth (editor, 2014): *The Criminology of War* (Londra & New York, Routledge)

JAMIESON, Ruth (1998): “Towards a Criminology of War in Europe”, in RUGGIERO, Vincenzo *et al.* (editors), *The New European Criminology: Crime and Social Order in Europe* (Londra & New York, Routledge), pp. 480-506.

KILCHLING, Michael (2022): “Beyond Freezing? The EU's Targeted Sanctions against Russia's Political and Economic Elites, and their Implementation and Further Tightening in Germany”, *eu crim*, 2, pp. 136-146

KNUST, Nandor (2013): *Strafrecht und Gacaca – Entwicklung eines pluralistischen Rechtsmodells am Beispiel des ruandischen Völkermordes* (Berlino, Duncker & Humblot)

KRAHMANN, Elke e FRIESENDORF, Cornelius (2011): “The Role of Private Security Companies (PSCs) in CSDP Missions and Operations”, *Directorate-General for External Policies of the Union*, pp. 1-45.

LANCEREAU, Guillaume (2023): “El discurso de Putin: la política interior del agresor”, *Le grand Continent*, legrandcontinent.eu

LAUTERPACHT, Elihu (2010): *The Life of Hersch Lauterpacht* (Cambridge, Cambridge University Press)

- LAVAL, Pierre-François (2022): “Guerre en Ukraine: faut-il créer un tribunal spécial international pour juger le crime d’agression commis par la Russie?”, *Le Blog des Juristes*, 9 dicembre, www.leclubdesjuristes.com
- MANACORDA, Stefano e CHAPPELL, Duncan (editors, 2011): *Crime in the Art and Antiquities World: Illegal Trafficking in Cultural Property* (New York, Springer)
- MANNHEIM, Hermann (1941): *War and Crime* (Londra, Watts & Co.)
- MARCUS, J.L. (1993), “Model Penal Code Section 2.02(7) and Willful Blindness”, *The Yale Law Journal*, 102, 8, pp. 2231-2257
- McFADYEAN, Andrew (1938): “International Sanctions. A Report by a Group of Members of the Royal Institute of International Affairs”, *International Affairs*, 17, 3, pp. 432-433.
- McGARRY, Ross e WALKLATE, Sandra (editors, 2016): *The Palgrave Handbook of Criminology and War* (Londra, Palgrave Macmillan)
- MOISEIENKO, Anton (2023): “Sanctions, Confiscation and the Rule of Law”, *Revue Européenne du Droit*, 5, geopolitique.eu
- MULDER, Nicholas (2022): *The Economic Weapon. The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War* (New Haven, Yale University Press)
- MUÑOZ DE MORALES, Marta e ARROYO ZAPATERO, Luis (2010): “Le contrôle des choix de Pénalisation : effets directs et indirects”, in GIUDICELLI DELAGE, Geneviève (directrice) et al. (2010), *Cour de Justice et Justice Pénal* (Parigi, Société de Législation Comparée), pp. 23-55
- NIELSEN, Jeff (2022): “Considering the EU Commission’ proposal on its Directive for Criminal Penalties for Violations of Restrictive Measures in the Context of a Comparative Analysis with United States Sanction Enforcement”, 22 novembre, ssrn.com
- NIETO, Adán (2022): *Global Criminal Law. Postnational Criminal Justice in the Twenty-First Century* (Londra, Palgrave Macmillan)
- PIERRE, Alexia (2015): “Le crime de masse en criminologie”, *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 3, pp. 627-637
- PINGEN, Anna (2023): “Annulment of Restrictive Measures Applied to Mother of Wagner Group Founder”, *eucri*, 10 marzo, eucri.eu
- POLK, Kenneth e CHAPPELL, Duncan (2009): “Fakers and Forgers, Deception and Dishonesty: An Exploration of the Murky World of Art Fraud”, *Current Issues in Criminal Justice*, 20, 3, pp. 393-412
- RAGUÉS I VALLÈS, Ramón (2008): *La ignorancia deliberada en Derecho penal* (Barcelona, Atelier)
- REBUT, Didier (2022): “L’ajout de la violation des sanctions européennes contre la Russie à la liste des infractions pénales de l’Union européenne: Signification, portée et perspective”, *Le Blog des Juristes*, 2 dicembre, www.leclubdesjuristes.com
- ROSSI, Francesco (2022): “Un’introduzione al problema dell’‘ignoranza deliberata’ nella teoria dell’elemento soggettivo del reato”, *La legislazione penale*, 27 settembre, pp. 1-42
- SANDS, Philippe (2017): *Calle Este-Oeste. Sobre los orígenes de genocidio y crímenes contra la humanidad* (Barcelona, Anagrama)
- SARCH, Alexander (2019): *Criminally Ignorant: Why the Law Pretends We Know What We Don’t* (Oxford, Oxford University Press)
- SCHABAS, William (2022): “La Justice pénale et la guerre en Ukraine”, *Le Club des Juristes*, 19 marzo, www.leclubdesjuristes.com

SMEULERS, Alette e GRÜNFELD, Fred (2011): *International Crimes and Other Gross Human Rights Violations: A Multi- and Interdisciplinary Textbook* (Leiden, Martinus Nijhoff Publishers)

SMEULERS, Alette e HAVEMAN, Roelof (editors, 2008): *Supranational criminology: towards a criminology of international crimes* (Antwerp, Intersentia)

TIEDEMANN, Klaus (2017): *Wirtschaftsstrafrecht*, 5ª ed. (Monaco, Vahlen)

TIEDEMANN, Klaus (director) e NIETO, Adán (coordinador, 2005): *Eurodelitos: el derecho penal económico en la Unión Europea* (Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha)

U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY (2022): “Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force Joint Statement”, 29 giugno, *home.treasury.gov*

ZAFFARONI, Raúl (2009): “Can Criminal Law Really Contribute to the Prevention of Crimes against Humanity?”, *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 10, pp. 2-25

ZAFFARONI, Raúl (2007): “El crimen de Estado como objeto de la criminología”, in García Ramírez, Sergio e Islas de González Mariscal, Olga (coordinadores), *Panorama internacional sobre justicia penal. Política criminal, derecho penal y criminología* (Città del Messico, Universidad Nacional Autónoma de México), pp. 19-34



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>